

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RABINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento della professione di tecnologo alimentare» (1632), d'iniziativa dei deputati Salerno ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 6
MICOLINI (DC), relatore alla Commissione .. 4

«Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655), d'iniziativa dei deputati Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 4
DIGLIO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali 3
GIOVANELLI (PDS) 3

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di cooperative agricole» (1655), d'iniziativa dei deputati
Bruni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1655.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta di ieri.

Comunico che le Commissioni interessate non hanno ancora espresso i propri pareri.

Comunico altresì che i senatori Giovanelli, Borroni e Coppi hanno presentato l'emendamento 1.1 tendente ad aggiungere all'articolo unico, dopo il comma 2, i seguenti commi:

«2-bis. Il termine di accertamento dell'insolvenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 20 giugno 1993, n. 237, è prorogato al 31 gennaio 1994.

2-ter. Qualora entro lo stesso termine sia dichiarata la liquidazione volontaria o coatta di cooperative agricole di secondo grado, i crediti inevasi delle cooperative agricole socie per conferimenti di prodotti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 giugno 1993, n. 237, sono equiparati alle garanzie concesse da soci di cui all'articolo 1-bis della stessa legge, nei limiti delle somme ivi indicate».

I senatori Micolini e Coppi hanno presentato l'emendamento 1.2 tendente ad aggiungere al disegno di legge il seguente articolo:

«Progetti integrati per la zootecnia.

1. È prorogato al 31 marzo 1994 il termine per la concessione del nulla osta ai fini del frazionamento dei mutui concessi in base agli stanziamenti previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione dei progetti integrati previsti dalla legge 9 aprile 1990, n. 87 e successive modificazioni, anche a favore di imprese diverse dalle società cooperative, partecipanti ai progetti approvati ai sensi della legge n. 252.

2. Lo stesso termine è applicabile nel caso di domande di subentro presentate, a valere sui medesimi stanziamenti, da imprese anche non cooperative che siano in possesso dei requisiti tecnico-finanziari richiesti dalla normativa vigente e si impegnino a realizzare i progetti secondo le direttive deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 aprile 1990, n. 87».

Dalla lettura dei due emendamenti nascono in me alcune riserve. È certo nostra intenzione accelerare al massimo l'iter del provvedimento, però riteniamo che la Commissione agricoltura del Senato debba poter valutare appieno tutti gli aspetti della questione anche in rapporto al testo pervenuto dalla Camera. Sarei personalmente favorevole a queste integrazioni perchè comprendo le difficoltà di alcune situazioni dal punto di vista delle necessità e delle esigenze del mondo agricolo, ma è chiaro che dobbiamo rispettare il Regolamento.

Mi riservo quindi di valutare l'ammissibilità dei due emendamenti dandone comunicazione ai colleghi nella seduta che abbiamo fissato per la prossima settimana. In caso positivo, gli emendamenti saranno trasmessi per il parere alla 2^a e alla 5^a Commissione permanente.

GIOVANELLI. Signor Presidente, si potrebbero intanto inviare gli emendamenti alle Commissioni interessate.

PRESIDENTE. Non ritengo possibile attivare le Commissioni interessate per il parere agli emendamenti se non si risolve preliminarmente la questione dell'ammissibilità.

GIOVANELLI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione sulle necessità delle cooperative cui si fa riferimento nell'emendamento da me presentato, che versano in una situazione di oggettiva sofferenza. Il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di cooperative agricole, e l'emendamento è riferito esclusivamente ai rapporti giuridici interni alle cooperative agricole di primo e di secondo grado. Si tratta di previsioni volte alla tutela e al sostegno dei crediti per il conferimento di prodotti agricoli a cooperative agricole, per cui non vi è soltanto una connessione, ma addirittura una identità nella *ratio* che è quella di dare un sostegno ad un settore che ha una situazione di sofferenza molto diffusa.

Si spostano i termini per quanto riguarda le provvidenze a favore di cooperative agricole: potrebbe trattarsi anche di provvidenze *ad hoc*, e questo potrebbe dar luogo a qualche sospetto. Ma le provvidenze sono state decise con decreto del Governo dopo che il provvedimento è stato reiterato per ben sei volte ed è arrivato alla discussione in Senato soltanto perchè è stata posta la questione di fiducia. Pertanto mi si consentirà di dire che l'iniziativa di estendere le provvidenze (senza toccare l'entità della somma) ad altre fattispecie dentro la cooperazione agricola è stata presa dal Governo.

Io sono disposto anche a ritirare l'emendamento se vi sono ragioni di merito che ostano alla sua approvazione. Per quanto riguarda l'ammissibilità invece mi permetterei di insistere, tenuto anche conto che i criteri applicati finora nel giudicare l'ammissibilità degli emendamenti sono stati abbastanza ampi. Se non fosse riconosciuta l'ammissibilità in questo caso, direi che sarebbe molto difficile sostenere l'ammissibilità di gran parte degli emendamenti che vengono proposti su numerosissimi provvedimenti in discussione al Senato.

DIGLIO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Come sapete, modificando il testo approvato dalla Camera dei

deputati potrebbero scaturire difficoltà per il conseguente esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Premesso questo, vorrei sottolineare che ci troviamo di fronte a due questioni fondamentali. Innanzitutto, i mezzi finanziari disponibili sono già insufficienti a rispondere all'obiettivo primario della garanzia fidejussoria dei soci delle cooperative agricole. È una questione di carattere tecnico-giuridico. Altra questione riguarda lo stravolgimento del sistema di garanzia dei crediti che deriva dalla impostazione tecnico-giuridica della proposta emendativa. Secondo il mio parere, si tratta di un credito privilegiato nei confronti di coloro che hanno apportato somme e beni in natura e che vantano crediti rispetto alle cooperative stesse. Attraverso l'emendamento ritengo che vengano stravolti i termini di riscossione dei crediti.

Il Governo, in ogni caso, si propone di approfondire ulteriormente la materia.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il rappresentante del Governo, per le sue dichiarazioni; alla luce di quanto è emerso, le mie riserve iniziali restano valide. Corriamo il rischio di rinviare nel tempo l'approvazione di questo provvedimento e quindi di non poterlo portare a conclusione.

Detto questo, ribadisco che nella seduta della prossima settimana mi pronuncerò sull'ammissibilità o meno degli emendamenti presentati. Nello stesso tempo, il Governo potrà ulteriormente riflettere prima di esprimere il suo parere in merito ad essi. Nel mese di gennaio, prima del prevedibile scioglimento anticipato delle Camere, la Camera dei deputati potrebbe riesaminare il disegno di legge se venisse da noi modificato.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

«Ordinamento della professione di tecnologo alimentare» (1632), d'iniziativa dei deputati Salerno ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di tecnologo alimentare», d'iniziativa dei deputati Salerno, Felissari, Colucci Francesco e Mazzola, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Micolini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di ricordare che già nella scorsa legislatura la nostra Commissione ricevette, approvato dalla Camera dei deputati, un disegno di legge sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare: purtroppo lo scioglimento delle Camere impedì di approvare definitivamente il testo, che nella corrente legislatura è stato riapprovato dalla Camera con alcune modifiche rispetto al testo precedente riguardanti, fra l'altro, l'articolo 2 sulle competenze del tecnologo alimentare, che sono state meglio precisate.

Premetto in via generale che l'ordinamento al nostro esame ricalca, nella sua impostazione generale e nella disciplina particolare degli ordini regionali e nazionale e dell'albo, quanto è in vigore per le altre professioni.

Fra le disposizioni generali del capo I (articoli da 1 a 8), particolare rilievo assume quella che prevede l'attribuzione del titolo di tecnologo alimentare a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare e si sia iscritto all'apposito albo. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A sostenere l'esame di Stato sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari (articolo 1).

Le singole attività professionali di competenza del tecnologo alimentare sono analiticamente specificate all'articolo 2, cui faccio rinvio.

Per quanto riguarda l'esercizio della professione, si specifica all'articolo 3 che i laureati in scienze e tecnologie alimentari, che siano dipendenti pubblici ed ai quali sia vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. In tal caso essi possono svolgere attività professionale solo nei casi e alle condizioni previste dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

Il restante articolato del capo I disciplina il segreto professionale, la vigilanza, gli incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, la riscossione dei contributi, il personale.

L'ordine dei tecnologi alimentari è costituito, con sede nel capoluogo, in ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti (capo II, articolo 9) mentre gli ordini regionali costituiscono un unico ordine nazionale (capo III, articolo 19). Per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni del consiglio dell'ordine regionale e nazionale interviene la disciplina prevista nei citati capi II e III.

Al capo IV, negli articoli dal 26 al 30, si disciplina l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dall'albo, mentre al capo V (articoli dal 31 al 44), sono contenute le norme sul procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili: l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni e la radiazione dall'albo stesso.

Al capo VI sono disciplinati i ricorsi al consiglio dell'ordine nazionale, al tribunale del capoluogo di regione e alla corte di appello.

L'articolato è infine completato con le disposizioni finali e transitorie comprese al capo VII (articoli dal 50 al 55) concernenti fra l'altro la prima formazione dell'albo e la costituzione dei consigli degli ordini regionali, nonché la sessione speciale degli esami di Stato e la copertura - attraverso i contributi versati dagli iscritti - degli oneri derivanti dalla istituzione degli albi. È prevista infine l'emanazione di un

regolamento di esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge.

Onorevoli colleghi, la disciplina del titolo di tecnologo alimentare risponde certamente all'esigenza di riconoscere e tutelare una figura professionale ben definita nell'ambito della preparazione universitaria specialistica. Credo che siano maturi i tempi per un riconoscimento ufficiale di tale professione e auspico quindi l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione. In attesa dei pareri delle Commissioni competenti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA